REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/69 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1969

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 [2],

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 909/68 [5], prevede che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti in allegato ;

considerando che si è accertato che le qualità dei semi di colza e ravizzone, offerti dai paesi esportatori nella campagna di commercializzazione 1968/1969, presentano talune differenze in confronto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza ; che è opportuno modificare, in conseguenza, i coefficienti indicati nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituito dalla tabella riportata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 5.

ALLEGATO

Coefficiente di equivalenza delle differenti qualità di semi di colza, di ravizzone e di girasole

	Coefficiente d'equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100 kg)
A. *Semi di colza e ravizzone :*		
Semi provenienti dal Canadà	0,02	
Semi provenienti dalla Svezia	0,03	
Semi provenienti dalla Polonia	0,14	
Semi provenienti dalla Danimarca	0,08	
Semi provenienti da altri territori europei	0,16	
B. *Semi di girasole :*		
Per ciascun punto di tenore in olio :		
— in più di quella della qualità tipo	0,16	
— in meno di quella della qualità tipo		0,16
Per ciascun punto d'umidità :		
— in più di quella della qualità tipo		0,08
— in meno di quella della qualità tipo	0,08	
Per ciascun punto d'impurità :		
— in più di quella della qualità tipo		0,04
— in meno di quella della qualità tipo	0,04	